



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°40/2014

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTA :** L'ordinanza di sicurezza balneare n°11/2014 del 30.04.2014 di questo Comando;
- VISTO :** il dispaccio n°02.02.70/51241 del 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alle regole di utilizzo di Jetlev Flyer, Flybord e dispositivi ad essi assimilabili;
- CONSIDERATA :** L'esigenza – alla luce delle anzidette linee di indirizzo recate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – di adottare specifica disciplina tesa a regolamentare l'utilizzo di detti dispositivi per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e della balneazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Palinuro che ricomprende i territori dei Comuni di Pisciotta, Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati e Sapri.

ORDINA

**Articolo 1
(Definizioni)**

- Jetlev Flyer :** mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet, costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduuttore, collegato tramite un tubo attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono dando al conduuttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
- Flybord :** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduuttore e collegati ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduuttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer.

Articolo 2 **(Prescrizioni e condizioni di utilizzo)**

L'utilizzo dei dispositivi di cui al precedente Articolo 1 è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni di utilizzo:

- Età minima per l'utilizzo 18 (diciotto) anni;
- Possesso della patente nautica o di titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri. Laddove, per il Flybord, sia presente a bordo della moto d'acqua un accompagnatore in possesso del suddetto titolo abilitativo alla conduzione, è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- l'utilizzo dei dispositivi è consentito solo in ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
- l'attività deve essere svolta, alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo, in area opportunamente individuata e ben segnalata;
- è fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività nautico-diportistiche;
- è fatto obbligo all'utilizzatore di assicurarsi di avere un battente d'acqua libero di almeno 20(venti) metri prima di alzarsi con il dispositivo sopra l'acqua ovvero immergersi. In ogni caso, il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10(dieci) metri dalla superficie acqua tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona(almeno quattro metri) per uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- l'attività deve essere svolta fuori dalla zona riservata alla balneazione, ad una distanza non superiore ad un miglio nautico dalla costa;
- è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, se presente, di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di sicurezza e di protezione;
- è fatto altresì obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Articolo 3 **(Entrata in vigore e regime sanzionatorio)**

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e l'inclusione alla pagina Ordinanze del sito istituzionale web www.palinuro.guardiacostiera.it.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 53 del Decreto legislativo 171/2005.

Palinuro, lì 29.08.2014

f.to
IL COMANDANTE
TV (CP) PIL Saverio COCO